



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

DELIBERAZIONE N. 31

CONSIGLIO COMUNALE

profilo 1633

OGGETTO: Integrazione alla delibera di Consiglio Comunale nr. 14 del 29/03/2012 ad oggetto "Approvazione delle aliquote relative alla Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2012.

L'anno **duemiladodici** addì **quattro** del mese di **giugno** alle ore **19.00** presso la Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria in prima convocazione.

1	BARALDI	PAOLA	SINDACO	Presente
2	GALLI	GIORGIO	CONSIGLIERE	Presente
3	MAGNANINI	MARCO	CONSIGLIERE	Presente
4	BERTOLDI	MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
5	PIGNAGNOLI	CECILIA	CONSIGLIERE	Presente
6	REVERBERI	PIERRE MAURICE	CONSIGLIERE	Ass. giust.
7	SANTACHIARA	ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente
8	TONINI	MATTEO	CONSIGLIERE	Presente
9	PEDRAZZOLI	MARCO	CONSIGLIERE	Presente
10	LUPPI	SIMONA	CONSIGLIERE	Presente
11	PIRONDINI	MARCO	CONSIGLIERE	Presente
12	GIANFERRARI	GIAMPIERO	CONSIGLIERE	Presente
13	TIRELLI	FABRIZIO	CONSIGLIERE	Presente
14	BUSSEI	NINO	CONSIGLIERE	Presente
15	CASONI	GIULIO	CONSIGLIERE	Presente
16	RUSTICHELLI	ANDREA	CONSIGLIERE	Ass. giust.
17	GAMBARINI	MATTEO	CONSIGLIERE	Presente

Presenti n. **15** Assenti n. **2**

1	VALLA	CERICO	ASSESSORE NON CONSIGLIERE	Presente
2	PEDRAZZOLI	MAURO	ASSESSORE NON CONSIGLIERE	Assente

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO BARALDI PAOLA assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri GAMBARINI MATTEO, BERTOLDI MICHELE, LUPPI SIMONA.

COPIA

Il Sindaco Presidente:

Se ricordate, nel Consiglio Comunale del 29 marzo, approvammo il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale Propria -IMU, Regolamento che andrà rivisto in quanto ci sono delle determinazioni diverse, nonché, con successivo atto, le relative aliquote per l'anno 2012. Con questo atto andiamo ad una integrazione che, io credo, corregge una diseguità apparsa inizialmente nel dispositivo del Governo e che riguarda in modo particolare le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed adibite ad abitazione principale non considerate prime case, così come anche gli alloggi ACER (qui c'è un errore perché è scritto IACP) considerati come seconde case. Questo ovviamente era un'assoluta stortura e diseguità, tanto che è stato immediatamente messo in campo un decreto legislativo di modifica. Noi adottiamo questo provvedimento, a seguito di questa modifica dice che il Comune non deve dare niente allo Stato di quello che introita in meno qualora dovesse modificare l'aliquota. Se noi avessimo adottato questo atto di modifica e quindi equiparare questi alloggi a prima casa prima che uscisse questo decreto, avremmo dovuto compensare con denari del Comune quanto non introitato. Invece, questo dispositivo che noi abbiamo assunto immediatamente (tra l'altro credo siamo uno dei primi Comuni della Provincia ad adottarlo) definisce che questi alloggi a proprietà indivisa, come anche quelli di ACER (questi ultimi sono quelli di Palazzo Baccarini) sono alloggi abitati come prima casa, quindi a questa modalità devono rispondere. Di fatto non è proprio così fino in fondo, però questa disposizione, credo, che vada comunque incontro alla necessità che tutti quanti, ed anche coloro che abitano questi alloggi, avevamo posto. Quindi, con questo atto determiniamo che questi alloggi, che equipariamo alla prima casa, sono soggetti alla detrazione di 200,00 euro, ma hanno un handicap, se posso usare questo termine, cioè non possono fruire della ulteriore sconto di 50,00 euro in più per ogni figlio al di sotto dei 26 anni. E' una cosa neanche questa molto corretta, in ogni caso credo che sia un provvedimento che va nella direzione della maggiore equità. Crediamo, quindi, che possano essere assolutamente considerati come altri cittadini che pagano questa aliquota.

Questa è la modifica che andiamo a fare.

Vi dicevo, ce ne saranno altre di modifiche sulla base delle normative che il Governo sta varando sull'IMU e che, avremmo dovuto adottarle, modificando il Regolamento, entro il 30 giugno, in quanto questa è la data ultima di approvazione del Bilancio di previsione. Con il terremoto, è stato emanato un provvedimento di slittamento dei termini, per cui possiamo farlo in un successivo momento, qualora il Ministero emanasse disposizioni diverse.

Il Consigliere Galli Giorgio, Capogruppo "Democratici Insieme per Campagnola Emilia":

Come abbiamo espresso anche nel precedente Consiglio Comunale, proprio in relazione all'IMU, l'invito è di prestare sempre la massima attenzione a tutti gli "adempimenti correttivi" che possono andare incontro e utili a sanare situazioni come questa o migliorare eventuali inequità o inefficienze che ancora permangono. La materia risulta ancora abbastanza complessa e anche molto onerosa, soprattutto per i Comuni dopo questo evento sismico. E' un altro modo per invitare a tenere la massima attenzione su questo tipo di provvedimenti.

Il Consigliere Bussei Nino, del Gruppo "PDL":

Parlando di IMU, Campagnola Emilia è nell'elenco dove hanno rimandato a settembre questa prima rata dell'Imposta, oppure no?

Il Sindaco:

C'è stato un problema di comunicazione, per cui nel primo elenco, nello schema di ordinanza non è stato inserito il Comune di Campagnola Emilia, non era ricompreso nei Comuni terremotati. Ho fatto le mie istanze a chi di dovere. Vi posso far vedere, questa è la istanza che ho fatto e questo altro è quello che risultava, il rosso era tutto quello ricompreso e il bianco il nostro territorio; ho chiesto a qualcuno se il terremoto arrivato al confine con Campagnola Emilia avesse fatto la via aerea.

Nella prima ordinanza, che è uno schema del 1° giugno (ho saputo questa cosa il 1° giugno), Campagnola Emilia non era ricompresa. Mi sono attivata con la Regione e la Provincia immediatamente affinché fosse riconosciuta a Campagnola Emilia la stessa opportunità degli altri Comuni. Quindi, il Comune di Campagnola Emilia nell'atto definitivo sarà ricompreso; oggi lo ha confermato anche la Presidente della Provincia alla quale ho chiesto argomentazione. Quando ci sarà il Decreto ci sarà la sospensione anche per Campagnola Emilia. E' chiaro che sarà, a maggior ragione, a favore di quei paesi e di quei luoghi dove le case sono rese inagibili. L'ho detto anche ad un giornalista che mi ha intervistato, io - e spero che continui così - non ho avuto la casa terremotata, pagherò le rate IMU così come stabilito, ma saremo interessati alla sospensione.

Il Consigliere Bussei Nino:

Allora il Comune di Campagnola Emilia è compreso nell'elenco. Lei lo conferma.

Il Sindaco:

Sarà compresa. Lo confermo a maggior ragione quando lo vedo scritto. Le dico però, a maggior esplicitazione di quanto ho sostenuto, che nel 2° decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 giugno, Campagnola Emilia è ricompresa. Ergo che, nel momento della ridefinizione, sarà compreso. In ogni caso, la sottoscritta non ha risparmiato nessuno rispetto a questa dimenticanza ed ha fatto le proprie rimostranze nelle sedi opportune.

Nessun altro intervenendo,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO quanto sopra, desunto per quanto chiaro possibile, da registrazione agli atti;

PREMESSO CHE:

- l'art. 13, comma 1, del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n.23/2011;
- l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i Comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;

- l'art. 13, comma 7, del D.L. n.201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i Comuni possono variarla, in aumento o in diminuzione, fino a due punti percentuali;
- l'art. 13, comma 9, del già citato DL 201/2011 stabilisce che i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES), tra i quali figurano le Cooperative edilizie a proprietà indivisa e gli Istituti autonomi per le case popolari (ACER o altri istituti comunque denominati);
- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, *così modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 e, successivamente, dall'art. 4, comma 5, lett. f), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44* prevede che, per le fattispecie di cui sopra, non si applicano la riserva della quota di imposta a favore dello Stato e il comma 17 dello stesso art. 13 (Fondo sperimentale di riequilibrio);
- l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone che "Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dispone che gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo ma che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il comma 16 quater dell'articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012;

VISTO il "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 in data 29/03/2012;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2012 ad oggetto: "Approvazione delle aliquote relative alla Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2012 nella quale, mantenendo ferme le detrazioni di legge per l'abitazione principale si approvavano le seguenti aliquote:

- 1) Aliquota di base pari allo 0,87 per cento;
- 2) aliquota ridotta per l'abitazione principale e relative pertinenze pari allo 0,54 per cento;
- 3) aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale pari allo 0,20 per cento;

PRESO ATTO della applicazione della detrazione di cui all'art. 13, comma 10 del D.L. n. 201/2011, (*così modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 e, successivamente, dall'art. 4, comma 5, lett. f), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44*) alle unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504/1992 che così recita "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Casa Popolari" e ritenuto che tali Cooperative svolgano una attività sociale tutelabile per una attività di gestione della proprietà edilizia assimilabile all'edilizia residenziale pubblica;

RITENUTO opportuno riconoscere lo svolgimento di detta attività;

VISTO il parere di regolarità tecnica, favorevole ed allegato, espresso dal Responsabile del 2° Settore "Bilancio ed Affari Finanziari", ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai nr. 15 (quindici) Componenti presenti e votanti;

D E L I B E R A

DI APPROVARE per l'anno 2012, ed a integrazione delle aliquote IMU adottate dal Consiglio Comunale con atto n. 14 nella seduta del 29/03/2012, una ulteriore aliquota ridotta pari allo 0,54 per cento per le unità immobiliari delle Cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP (o altri Istituti comunque denominati che svolgono un'attività di gestione della proprietà edilizia assimilabile all'edilizia residenziale pubblica);

DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2012;

DI DARE altresì ATTO che, stante l'esiguità del numero degli alloggi interessati, si ritiene il minor gettito dovuto alla differenza d'imposta riassorbibile nella gestione complessiva del bilancio;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul sito internet del Ministero;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE altresì, con VOTI UNANIMI e FAVOREVOLI espressi per alzata di mano dai nr. 15 (quindici) Componenti presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, nr.267.



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 31 DEL 04/06/2012

OGGETTO: Integrazione alla delibera di Consiglio Comunale nr. 14 del 29/03/2012 ad oggetto "Approvazione delle aliquote relative alla Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2012.

P A R E R I
ART. 49 D.LGS. 18/08/2000, NR. 267

Il sottoscritto, Responsabile del Settore "BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI", esprime parere favorevole sulla proposta in oggetto in ordine alla regolarità tecnica, art.49 del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to BELTRAMI LORETTA

--



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to BARALDI PAOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA' (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 04/06/2012, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Certifico, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione - 31 del 04/06/2012 - viene oggi 15-06-2012 pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SINDACO
BARALDI PAOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune.

La stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000, il giorno 25-06-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SINDACO
BARALDI PAOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE